



**REGIONE TOSCANA**  
**Giunta Regionale**

**Direzione Ambiente ed Energia**

*Settore Valutazione Impatto Ambientale*  
*Valutazione Ambientale Strategica*

Alla c.a.

ENEL Green Power Italia Srl

e p.c.

ARPAT – Settore VIA /VAS

Comune di Castelnuovo di Val di Cecina

REGIONE TOSCANA

Direzione Mobilità Infrastrutture e Trasporto  
Pubblico Locale

Settore Miniere

**OGGETTO:** D.Lgs. 152/2006 art. 6 comma 9 e comma 9 bis, L.R. 10/2010 art. 58. Richiesta di parere in merito alla sottoponibilità alle procedure di VIA della modifica di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione – Adeguamento dello smaltimento delle acque meteoriche del piazzale di stoccaggio materiali sito in Loc. Colombaia - Comune di Castelnuovo di Val di Cecina (PI). Nota di risposta.

Con nota del 07/12/2022 (Prot. 0475243) il Proponente ENEL Green Power Italia Srl ha richiesto al Settore VIA-VAS scrivente un parere circa la sottoponibilità alle procedure di VIA del progetto di adeguamento della pavimentazione e del sistema di regimazione delle acque meteoriche del piazzale di stoccaggio materiali, facente parte della concessione di coltivazione mineraria denominata “Larderello”, sito in loc. Colombaia, nel Comune di Castelnuovo di Val di Cecina (PI), allegando la relativa documentazione e specificando che:

- l’opera in esame non è ancora stata realizzata;
- non è stata sottoposta alle procedure di valutazione di impatto ambientale. La concessione di coltivazione denominata “Larderello” è stata rilasciata con D.M. 07/03/1994.

La documentazione inviata in allegato alla sopra richiamata nota del 07/12/2022 è costituita da:

- Relazione tecnica ai sensi dell’art. 58 della LR 10/20210 (GRE.OEM.R.88.IT.G.00000.00.116.00) comprendente anche elaborati grafici dell’area oggetto di intervento (GRE.OEM.Z.88.IT.G.00000.00.116.00\_Allegati\_4).

Si prende atto che dai documenti depositati da ENEL Green Power Italia Srl risulta quanto segue.

L’impianto oggetto di adeguamento ricade interamente nel Comune di Castelnuovo di Val di Cecina in provincia di Pisa, nel territorio della Concessione di Coltivazione “Larderello”. Gli interventi previsti hanno lo scopo di adeguare un piazzale già esistente di proprietà di Enel Green Power, al fine di realizzare depositi di materiale legato alle attività di perforazione dei pozzi geotermici ed ai cantieri ad essa legati.

La modifica prevista, oggetto del presente parere, consiste nella realizzazione di alcune opere civili ed impiantistiche al fine di garantire l’adeguamento del piazzale, non essendo attualmente presente una corretta regimazione delle acque meteoriche. In particolare, le modifiche riguardano:

- manutenzione ed adeguamento della pavimentazione del piazzale con individuazione delle zone per il deposito dei materiali;
- adeguamento ed aggiornamento della regimazione idrica del piazzale al fine di migliorarla dal punto di vista ambientale.



Il proponente specifica che l'intervento è da considerarsi sostanzialmente ininfluenza rispetto al contesto ambientale circostante e complessivamente ininfluenza nel territorio in cui l'intervento si colloca, non alterandone quindi le peculiarità. Il proponente allega l'elaborato grafico di progetto del nuovo impianto di trattamento di acque meteoriche (prima e seconda pioggia) comprendente la suddivisione del piazzale in zone di stoccaggio materiali (come riportato nell'allegato grafico).

Vengono presi in esame dal proponente i criteri di cui all'art. 58, comma 3, lettere a), b), c), d), e) della L.R. 10/2010, quanto previsto dall'art. 5 c.1 all. l) e l bis) del D.lgs. 152/2006 nonché della lett. t) dell'all. IV al medesimo decreto.

Con riferimento alla lettera a), viene evidenziato che rispetto a quanto ad oggi autorizzato, le modifiche apportate al piazzale non vanno ad alterare le caratteristiche di funzionamento dello stesso, né a produrre effetti sull'ambiente. Le modifiche sono infatti mirate a mantenerlo in efficienza adeguandolo ai nuovi standard di sicurezza e ambientali.

Con riferimento al D.lgs. 152/2006 art. 5 c. 1, l'adeguamento del piazzale non comporta variazioni sostanziali a piani, programmi, impianti o progetti approvati e non comporta altresì variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente.

La realizzazione del sistema idrico per l'area del piazzale in località Colombaia non comporta alcuna modifica sostanziale al progetto o alle opere presenti.

Con riferimento al D.lgs. 152/2006 Allegato IV lettera t), l'adeguamento in oggetto non comporta modifiche o estensioni che possano avere ripercussioni negative sull'ambiente.

Con riferimento alla lettera b), viene specificato che gli interventi in progetto non determinano modifiche o cambiamenti di localizzazione in area non contigua, prevedendo l'adeguamento sia delle opere civili che impiantistiche all'interno delle aree già nel passato interessate dalla concessione edilizia precedentemente autorizzata.

Con riferimento alla lettera c), le modifiche proposte non determinano un cambiamento di tecnologia in quanto, gli interventi proposti sono funzionali all'adeguamento della regimazione idrica del piazzale evitando così ristagni di acqua nel piazzale stesso.

Con riferimento alla lettera d), viene specificato che il progetto proposto non determina un incremento di dimensioni in quanto la maggior parte delle opere risulteranno interrate ed eseguite all'interno dell'area.

Con riferimento alla lettera e), viene specificato che il progetto proposto non determina un incremento significativo dei fattori d'impatto in quanto l'intervento non crea effetti sul suolo, sottosuolo e acque. Le modifiche al piazzale hanno lo scopo di permettere l'allontanamento delle acque meteoriche al fine di migliorare la regimazione delle stesse.

Il proponente fornisce anche una indicazione della durata delle attività di realizzazione degli interventi in progetto che, compatibilmente con il rilascio delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti, potranno essere sviluppati nell'arco dell'anno 2023.

Per quanto riguarda la vigente disciplina in materia di modifiche, la L.R. 10/20210, art. 58 , prevede che :

- 1. Il proponente, ove ravvisi la necessità di apportare modifiche ad un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, presenta all'autorità competente una specifica istanza, allegandola documentazione necessaria a supportare tale richiesta.*
- 2. L'autorità competente, a seguito di specifica istruttoria che tiene conto degli impatti cumulativi sull'ambiente con il progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, stabilisce se le modifiche proposte siano sostanziali o*



*non sostanziali; nel caso le modifiche siano ritenute sostanziali, il relativo progetto deve essere sottoposto alle procedure di VIA.*

*3. Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente prende in esame:*

*a) quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lettere r e l) ed l bis), del d.lgs. 152/2006 nonché dalla lettera t) dell'allegato IV al medesimo decreto;*

*b) se il progetto di modifica determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua;*

*c) se il progetto di modifica determina un cambiamento significativo di tecnologia;*

*d) se il progetto di modifica determina un incremento significativo di dimensione;*

*e) se il progetto di modifica determina un incremento significativo dei fattori di impatto.*

L'art. 5 del D.lgs 152/2006 definisce le modifiche e le modifiche sostanziali nel modo che segue:

“ [...]

*l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;*

*l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;”*

Tutto ciò premesso,

Visti:

l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) del D.lgs.152/2006, nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del suddetto decreto legislativo;

l'art. 39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;

l'art. 58 della L.R. 10/2010;

la lettera v) dell'Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006;

la lettera t) del punto 8. dell'allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006;

l'art.11 del regolamento d.p.g.r. 19R/2017;

visti altresì i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.lgs. 152/2006;

vista la documentazione complessivamente presentata dal proponente;

considerato che l'intervento è finalizzato all'adeguamento di regimazione idrica del piazzale di stoccaggio materiali legati all'attività di perforazione e l'individuazione delle zone per il deposito degli stessi;

non determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato;

non determina un cambiamento di tecnologia rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato;

non determina un incremento significativo di dimensioni rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato;

non determina un incremento significativo dei fattori d'impatto rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato;



Rilevato che tale modifica è finalizzata al miglioramento delle prestazioni ambientali dell'area del piazzale di stoccaggio materiali in località Colombaia, garantendone l'esercizio nel rispetto delle norme ambientali in materia di acque meteoriche dilavanti (AMD);

si ritiene in conclusione che la modifica in esame sia non sostanziale, ai sensi dell'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.58 della l.r. 10/2010, rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato.

Ritenuto inoltre opportuno ricordare al proponente, nell'ambito dei documenti di salute e di sicurezza di cui al D.Lgs. 624/1996 e D.Lgs. 81/2008, di prendere in esame i rischi per gli addetti e le misure di prevenzione in relazione alle operazioni da effettuare. Si raccomanda al proponente di prevedere, in apposito pozzetto, autocontrolli delle AMDNC e delle AMDC trattate prima dello scarico, al fine di monitorare il rispetto dei valori limite di cui alla parte terza del d.lgs.152/2006. Si raccomanda di prevedere il riutilizzo delle AMD, per usi produttivi, antincendio o irrigazione di aree verdi, fatti salvi i necessari requisiti qualitativi. Si ricorda il rispetto della normativa di riferimento in materia di AMD: parte terza del d.lgs.152/2006 – ed in particolare art.113; l.r. 20/2006 e regolamento d.p.g.r. 48R/2008.

Si ricorda che al momento della scadenza della concessione mineraria “Larderello”, come disciplinata dal D.lgs. 22 del 11/02/2010, art 7 comma 3, sarà necessario prendere in esame le procedure ambientali già svolte da parte delle opere facenti parti delle attività di coltivazione geotermica della concessione in esame, al fine di accertare la necessità del previo svolgimento di una procedura di VIA postuma, ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si comunica al proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/-/pareri-su-modifiche-progettuali>, in applicazione dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- istruttore: Barbara Menichetti (tel. 055 4383644, email: [barbara.menichetti@regione.toscana.it](mailto:barbara.menichetti@regione.toscana.it));
- istruttore: Ginevra Gambineri (tel. 0554382228, email: [ginevra.gambineri@regione.toscana.it](mailto:ginevra.gambineri@regione.toscana.it));
- P.O. di riferimento: Lorenzo Galeotti (tel 055 4384384, e-mail: [lorenzo.galeotti@regione.toscana.it](mailto:lorenzo.galeotti@regione.toscana.it)).

Distinti saluti.

La Responsabile  
*Arch. Carla Chiodini*

*bm-gg/lg*